

**DELIBERAZIONE 14 GIUGNO 2018**

**335/2018/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ASSEMINI,  
PORTOFERRAIO E SULCIS, ESSENZIALI PER L'ANNO 2015 EX DELIBERAZIONE  
DELL'AUTORITÀ 111/06**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1023<sup>a</sup> riunione del 14 giugno 2018

Nella 1023<sup>a</sup> riunione del 14 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 48/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 668/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2015, 616/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 616/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 743/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 743/2016/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 31 marzo 2016, prot. Autorità 9725, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 9 settembre 2016, prot. Autorità 25363, del 14 settembre 2016 (di seguito: prima comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna, dell'8 novembre 2017, prot. Autorità 36627, del 9 novembre 2017 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 17 maggio 2018, prot. Autorità 15964, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la comunicazione della DMEA, del 18 maggio 2018, prot. Autorità 16061, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 28 maggio 2018, prot. Autorità 17006, del 29 maggio 2018 (di seguito: seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna, del 30 maggio 2018, prot. Autorità 17151, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- gli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis di ENEL PRODUZIONE sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2015, ai sensi della deliberazione 668/2014/R/eel;
- con la deliberazione 616/2015/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da ENEL PRODUZIONE ai sensi del comma 65.30, l'Autorità, tra l'altro, ha stabilito l'importo degli acconti del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2015 per gli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28 della deliberazione 111 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111), detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima comunicazione ENEL PRODUZIONE, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2015, in relazione agli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis; con la seconda comunicazione ENEL

PRODUZIONE, il medesimo utente ha fornito, all'Autorità, le informazioni integrative richieste con la seconda lettera DMEA;

- l'istanza di reintegrazione è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 743/2016/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2015, ivi incluso gli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, come integrata con la terza comunicazione Terna a seguito della prima lettera DMEA, Terna ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale ammesso al regime di reintegrazione siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2015; dai dati emerge che, con riferimento agli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis, non si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE in relazione agli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis per l'anno 2015, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo agli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis per l'anno 2015, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
  - l'acconto riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 743/2016/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;

- i ricavi figurativi per assenza di offerte, *ex* comma 65.3.1;
- i ricavi figurativi derivanti dall'applicazione dei criteri di valorizzazione delle offerte per quantità non indispensabili, *ex* commi 65.3 e 65.3.2;
- i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, di cui agli articoli 35 e 36 della deliberazione 48/04;
- le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione

### **DELIBERA**

1. di stabilire che Terna riconosca, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il giorno 30 giugno 2018;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

14 giugno 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*